



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI

Prot. 1658/12 U

Asti, 5 ottobre 2017

Ai Sig.ri Questori  
Ai Sig.ri Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri  
Ai Sig.ri Comandanti Provinciali del Corpo della Guardia di Finanza  
ASTI, CUNEO, TORINO  
A Sig.ri Responsabili della Aliquote della Sezione di Polizia giudiziaria  
SEDE  
e.p.c. Al Procuratore aggiunto  
Ai Sostituti Procuratori  
Al Personale amministrativo del Servizio spese di giustizia

*Oggetta: attività di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare - liquidazione spese relative alle trasferte degli ufficiali/agenti di polizia giudiziaria*

Al fine di facilitare l'uniforme osservanza della procedura relativa alla liquidazione delle spese relative alle trasferte degli ufficiali/agenti di polizia giudiziaria, con nota prot. n. 471\_17U del 16 marzo 2017 ho creduto utile diramare il "VADEMECUM LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONI DI AGENTI ED UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE" contenente apposite istruzioni.

L'esperienza di questi mesi induce a fornire precisazioni relativamente alla questione dell'applicabilità dell'art. 43 DPR n. 115/2002 (*Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria*) all'attività di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare.

In particolare, sull'argomento richiamo le conclusioni del Ministero della Giustizia/Dipartimento per gli Affari di Giustizia/Direzione Generale della Giustizia Penale (v. nota del 12/01/2010 fasc. n. 027.002.005-22 secondo cui *le spese derivanti da attività d'indagine disposte dal pubblica ministero per la ricerca e la cattura di latitanti a di persane, camunque, da sattapparre a cattura vanna imputate al Ministero della Giustizia, ivi comprese quelle di trasferta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per il campimenta fuori sede di atti espressamente delegati dal magistrata precedente; restana a carica delle Amministrazioni di appartenenza le spese sostenute dal rispettiva personale per dare esecuzione a provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'Autarità giudiziaria nanché quelle derivanti da attività investigative di propria iniziativa per la ricerca, l'individuazione e la successiva cattura di latitanti a di persane, camunque, da sattapparre a cattura.*

Ritengo pertanto che l'attività afferente alla semplice esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare – comprensiva delle contestuali perquisizioni disposte dal Pubblico ministero ovvero eseguite dalla Polizia giudiziaria ex art.352 co.2 cpp- non determini la liquidazione delle spese relative alle trasferte degli ufficiali/agenti di polizia giudiziaria interessati a carico del Ministero della Giustizia.

Il personale amministrativo del Servizio spese di giustizia di questa Procura presterà la necessaria attenzione a che, in fase di liquidazione, sia opportunamente valutato ed evitato ogni aggravio di spesa per il Ministero della Giustizia.

Nel comune interesse invito pertanto le SSLL a diffondere la presente nota a tutte le strutture operative interessate e ad assicurarne il rispetto.

Nel ringraziare per l'attenzione mi è gradito esprimere i sensi della mia considerazione.

Alberto Perduca  
Procuratore